



Bruxelles, 11.1.2019  
COM(2019) 2 final

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") è stato adottato il 12 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il 20 novembre 2017. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, i procuratori europei sono nominati per un mandato non rinnovabile di sei anni. Tale mandato può essere prorogato per un massimo di tre anni mediante decisione del Consiglio.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, adotta le disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato.

La presente proposta prevede disposizioni transitorie per il rinnovo parziale del primo gruppo di procuratori europei nominati. Conformemente alle disposizioni proposte, un terzo di tali procuratori europei eserciterà un mandato di tre anni, invece del mandato consueto di sei anni stabilito dal regolamento (UE) 2017/1939, e sarà successivamente sostituito, onde garantire il rispetto della norma sul rinnovo parziale di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

Al fine di assicurare l'imparzialità, la trasparenza e l'equità del sistema di designazione dei procuratori europei che saranno nominati per un primo mandato più breve, si propone di creare un sistema di estrazione a sorte, il quale permetterà di garantire che la designazione dei procuratori europei in questione non sia influenzata da elementi come, ad esempio, la nazionalità. L'equilibrio geografico tra gli Stati membri nel collegio dell'EPPO è garantito dalla presenza continua di un procuratore europeo per Stato membro partecipante e dall'uso di un sistema aleatorio neutro sotto il profilo geografico. Tali modalità sono conformi a quanto previsto al considerando 42 del regolamento (UE) 2017/1939.

La creazione di un sistema basato sull'estrazione a sorte è inoltre coerente con meccanismi analoghi adottati in altri settori normativi comparabili dell'UE<sup>1</sup>.

La proposta contiene altresì disposizioni relative alla procedura da seguire per l'estrazione a sorte, compresa l'indicazione delle istituzioni competenti.

Tali misure sono prescritte dal regolamento (UE) 2017/1939 quale condizione per la costituzione del collegio dell'EPPO.

---

<sup>1</sup> Si vedano, ad esempio, l'articolo 46, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 47) e l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 16).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente misura di esecuzione è una tappa obbligatoria del processo di istituzione dell'EPPO ed è quindi pienamente conforme ad altre disposizioni vigenti nel settore. Presentando questa proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, la Commissione ottempera all'obbligo che le incombe a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. La presente proposta consentirà di definire opportune disposizioni transitorie riguardanti il primo mandato dei procuratori europei.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente iniziativa è coerente con le altre politiche dell'Unione e con gli sviluppi legislativi volti a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 291 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

In conformità del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, il Consiglio adotta disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato. Tale regolamento richiede quindi un'azione a livello dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi proposti ed è quindi conforme al principio di proporzionalità. Essa è direttamente connessa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ed è essenziale per garantire la rapida costituzione dell'EPPO.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Tenuto conto della natura mirata e limitata della presente proposta e del fatto che essa soddisfa l'obbligo che incombe alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, non sono state realizzate valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interesse né una valutazione d'impatto.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente proposta non ha alcuna incidenza diretta sul bilancio; il contributo del bilancio dell'UE alle spese di funzionamento della Procura europea è destinato a coprire gli stipendi e le indennità dei procuratori europei.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Data la natura della presente misura, non occorrono un piano di attuazione né disposizioni in materia di controllo dell'attuazione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La presente proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della decisione di esecuzione del Consiglio.

L'articolo 2 prevede una procedura per il rinnovo parziale dei procuratori europei mediante estrazione a sorte. Il paragrafo 1 illustra il requisito di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939, in base al quale viene nominato un gruppo di procuratori europei che rappresenta un terzo del numero degli Stati membri partecipanti al momento dell'applicazione di queste disposizioni transitorie. Il paragrafo 2 precisa la procedura da seguire qualora al momento dell'applicazione delle disposizioni transitorie il numero di Stati membri partecipanti non sia divisibile per tre. In questo caso, il numero dei procuratori europei da includere in ciascun gruppo sarà arrotondato al numero intero più alto. Il paragrafo 3 incarica il Segretariato generale del Consiglio di adottare le misure necessarie per attuare questa procedura, in cooperazione con la Commissione.

L'articolo 3 prevede che la durata del mandato non rinnovabile dei procuratori europei designati in conformità della procedura di cui all'articolo 2 sia di tre anni.

## DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni, che può essere prorogato per un massimo di tre anni alla fine di detto periodo di sei anni.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. È opportuno che il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, adotti disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei durante il primo mandato.
- (3) Tali disposizioni transitorie dovrebbero garantire la corretta applicazione del principio di sostituzione periodica dei procuratori europei nominati per la prima volta alla Procura europea, al fine di garantire la continuità dei lavori del collegio dei procuratori europei. Esse dovrebbero allo stesso tempo tener conto delle particolari esigenze della Procura europea nei primi anni successivi alla sua creazione e all'inizio delle attività.
- (4) A tal fine, occorre stabilire disposizioni specifiche sulla durata del mandato dei procuratori europei nominati per la prima volta in seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939.
- (5) Al fine di assicurare, per il primo mandato, piena trasparenza e imparzialità nella designazione di tali procuratori europei il cui mandato sarà di tre anziché di sei anni, è opportuno applicare un sistema di estrazione a sorte, il quale garantirà altresì che la selezione dei procuratori europei il cui mandato sarà più breve sia neutra sotto il profilo geografico,

---

<sup>2</sup> GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione stabilisce disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato successivo all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939.

*Articolo 2*

1. Subito dopo la nomina dei procuratori europei viene designato, mediante estrazione a sorte, un gruppo di procuratori europei che rappresenta un terzo del numero degli Stati membri partecipanti al momento dell'applicazione delle presenti disposizioni transitorie.
2. Se il numero di Stati membri partecipanti al momento dell'applicazione delle presenti disposizioni transitorie non è divisibile per tre, il numero dei procuratori europei da includere nel gruppo è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino.
3. Il Segretariato generale del Consiglio adotta le misure necessarie per attuare questa procedura di estrazione a sorte, in stretta cooperazione con la Commissione.

*Articolo 3*

La durata del mandato dei procuratori europei inclusi nel gruppo determinato conformemente all'articolo 2 è di tre anni. La nomina di tali procuratori europei non è rinnovabile.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il [ventesimo...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*